



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO MERCATINI SPERIMENTALI
TEMATICI DELLA STAGIONE ESTIVA, DI
NATALE, DI PASQUA E DI CARNEVALE**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 45 DEL 17
SETTEMBRE 2014 (MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°
17 DEL 20/05/2016)

Sommario

Sommario	2
Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Fonti normative	3
Articolo 3 – Tipologia	3
Articolo 4 – Area di svolgimento	3
Articolo 5 – Modalità di accesso	3
Articolo 6 – Eventuale spostamento	3
Articolo 7 – Modalità di assegnazione dei posteggi	4
Articolo 8 – Funzionamento del Mercatino	4
Articolo 9 – Requisiti per l'assegnazione dei posteggi	5
Articolo 10 – Requisiti richiesti agli operatori professionali	5
Articolo 11 – Specializzazioni merceologiche	5
Articolo 12 – Giorni ed orario di svolgimento, assegnazione posteggi agli operatori professionali	5
Articolo 13 – Concessione temporanea dei posteggi agli operatori precari	6
Articolo 14 – Assenze del titolare	6
Articolo 15 – Disposizioni generali per operatori professionali	6
Articolo 16 – Partecipazione degli operatori non professionali - hobbisti	6
Articolo 17 – Assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali	7
Articolo 18 – Graduatorie operatori non professionali	7
Articolo 19 – Obblighi degli operatori non professionali	7
Articolo 20 – Controlli	7
Articolo 21 – Obblighi degli assegnatari di posteggio	7
Articolo 22 – Commissione di Mercato	8
Articolo 23 – Sanzioni	8
Articolo 24 – Norma finale	8

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione dei Mercatini Sperimentali Tematici della stagione Estiva, di Natale, di Pasqua e di Carnevale, da tenersi nella città di Pomezia, allo scopo di promuovere ed incentivare nel territorio comunale le attività di Artigianato, Hobbistica, Antiquariato, Prodotti Tipici Locali e/o Regionali.

Articolo 2 – Fonti normative

- ◆ DPR del 26.03.1980, n. 283;
- ◆ D.lgs. 31.03.1998, n. 114 e smei;
- ◆ Legge Regionale 18.11.1999, n. 33 e smei;
- ◆ Legge 23.12.2000, N. 388 e smei;
- ◆ Documento programmatico Regione Lazio 19.02.2003, n. 139 e smei;
- ◆ D.lgs. 6.11.2007, n. 193 "attuazione delta direttiva 2004/41/CE";
- ◆ Decreto Legge 9 Febbraio 2012 smei

Articolo 3 – Tipologia

1. Il Mercatino ha per oggetto la vendita di merce, di oggetti di piccolo antiquariato, modernariato, artigianato creativo, hobbistica, oggetti d'epoca, collezionismo, (ad eccezione dei cimeli bellici o apologetici), prodotti alimentari ed agro-alimentari locali.

2. Sono considerati di antiquariato, gli oggetti con almeno 50 anni.

3. Sono considerati di modernariato, gli oggetti fuori produzione da almeno 25 anni.

Articolo 4 – Area di svolgimento

1. I Mercatino si svolge nell'area di Pomezia (Centro Storico) e Torvaianica (Litorale).

2. E' demandato al dirigente del Settore Attività Commerciali e SUAP, l'approvazione delle planimetrie di dettaglio dei posteggi del Mercatino.

Articolo 5 – Modalità di accesso

1. Tutti gli automezzi devono entrare nelle aree del Mercato entro le 2 ore antecedenti l'inizio del mercatino.

2. Gli automezzi devono accedere all'area di mercato senza effettuare manovre che possano produrre danni alla pavimentazione ed ai marciapiedi.
3. Le fasi di allestimento dei banchi di vendita non devono in alcun modo provocare danni alle infrastrutture esistenti ed alle piante circostanti.
4. Le strutture di allestimento e l'organizzazione logistica dovranno assicurare il rispetto delle infrastrutture esistenti e delle piante circostanti.

Articolo 6 – Eventuale spostamento

1. Qualora le aree indicate all'Articolo 4 dovessero risultare eccezionalmente utilizzate dal Comune di Pomezia per lo svolgimento di manifestazioni, in occasione di eventi particolari, il Mercatino interessato potrà essere trasferito in altra sede, previo congruo preavviso agli operatori.

Articolo 7 – Modalità di assegnazione dei posteggi

1. Sarà consentita la partecipazione al Mercatino:
 - a) . Agli operatori che esercitano l'attività commerciale, provvisti di autorizzazione ai sensi dell'art. 38 della Legge Regionale n. 33/1990 in forma ambulante;
 - b) Agli operatori che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale (Hobbisti);
 - c) Alle associazioni non a scopo di lucro, che non esercitino alcuna attività commerciale, esclusivamente per le attività di informazione e/o raccolta fondi per particolari e documentati scopi sociali.

Articolo 8 – Funzionamento del Mercatino

1. Il funzionamento dei Mercatini avviene nel rispetto delle norme dettate:

- ◆ Dal D.lgs. 31.03.1998, n. 114;
- ◆ Dalla L.R.18.1 1.1999, n. 33;

Dalle norme in materia di traffico, circolazione stradale e dal T.U.L.P.S.;

Dalla conferenza Unificata delle Regioni e Province Autonome del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.lgs. 59/2010, in materia di alee pubbliche;

2. Il presente regolamento disciplina il funzionamento, la partecipazione, la gestione e le procedure di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei Mercatini.

3. E' esclusa la facoltà di assegnare l'organizzazione del Mercatino a terzi, in quanto trattasi di Mercatino Comunale.

4. I posteggi del mercatino sono assegnati in base alle procedure ed ai criteri di priorità indicati nei successivi articoli:

- a. Agli operatori professionali;
- b. Agli operatori non professionali cosiddetti "Hobbisti";
- c. Alle associazioni senza scopo di lucro.

(Alle associazioni non saranno assegnati posteggi, ma sarà autorizzata la partecipazione di volta in volta).

5. I commercianti in sede fissa operanti nell'area interessata dal Mercatino, possono aderire occupando spazio antistante il proprio negozio se regolarmente autorizzati anche in deroga al comma 2 dell'art 33 del vigente Regolamento di Polizia urbana approvato con Deliberazione C.C. 10/2016

6. E' vietata la vendita e l'esposizione di:

- a. Armi ed esplosivi;
- b. Oggetti d'interesse storico-archeologico;
- c. Animali Vivi.

7. Durante l'orario di svolgimento del mercatino il Comune di Pomezia, mediante il personale della Polizia Locale, esegue gli opportuni controlli su ogni operatore non professionale.

8. L'operatore non professionale, quando partecipa al Mercatino deve presentare di volta in volta, un elenco contenente l'indicazione dei beni che s'intendono porre in vendita, divisi per categorie e numero di oggetti, con il relativo prezzo. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore non professionale al fine di eventuali controlli.

9. L'operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altri.

10. E' fatto divieto agli operatori non professionali di vendere opere di pittura, scultura, grafica, di oggetti d'antichità e/o d'interesse Storico-Archeologico, di cui alla Legge n.1062 del 20.11.1971, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale, di cui al D.lgs. 114/98.

11. Gli operatori non professionali devono esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto, mediante apposito cartellino. Non si applicano ad essi le disposizioni di cui agli art. 126 e 128 del R.D. 773/31 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di P.S."

Articolo 9 – Requisiti per l'assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi è subordinata al preventivo pagamento, da parte degli operatori interessati, dei corrispettivi per l'utilizzo degli spazi espositivi, che seguono le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza, nonché alle disposizioni del presente regolamento. In particolare vengono richiesti:

- a. Domanda correttamente presentata tramite apposita modulistica;
- b. Pagamento dei diritti d'istruttoria;
- c. Pagamento della T.O.S.A.P. secondo le tariffe giornaliere applicate dal Comune;
- d. Pagamento della T.A.R.I., ed eventuale pubblicità, secondo le tariffe giornaliere applicate dal Comune;
- e. Pagamento delle spese per eventuale consumo di energia elettrica, delle spese di gestione ed eventuali spese per servizi accessori (plateatico), applicate dal Comune.

2. Le Associazioni non a scopo di lucro, possono richiedere il Patrocinio gratuito all'Amministrazione Comunale per le attività svolte. Limitatamente ai casi in cui è previsto negli specifici regolamenti comunali le suddette Associazioni potranno usufruire di agevolazioni o riduzioni sui tributi comunali.

Articolo 10 – Requisiti richiesti agli operatori professionali

1. Gli operatori professionali devono essere i titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'Articolo 28 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114, o esercitare l'attività di commercio in sede fissa, ai sensi del medesimo Decreto.

2. Gli operatori presenti al mercatino sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nelle specializzazioni merceologiche stabilite nell'Art. 11.

3. Sono inoltre tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di Pubblica Sicurezza ed alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 11 – Specializzazioni merceologiche

1. Per gli operatori professionali, la varietà dei beni ammessi al mercato riguardano le specializzazioni merceologiche riferite alla commercializzazione dei seguenti prodotti:

- a. Mobili, oggettistica d'epoca, modernariato, antiquariato, collezionismo, artigianato, fumetti, libri, stampe ed oggetti da collezione;
- b. Vestiario: capi usati selezionati di pregio, capi di sartoria artigianale;
- c. Floro-vivaistica;
- d. Prodotti alimentari locali.

2. Nei mercatini che si svolgono in occasione di particolari ricorrenze, come ad esempio il mercatino di Natale, potranno essere commercializzati prodotti tipici legati alla festività stessa.

Articolo 12 – Giorni ed orario di svolgimento, assegnazione posteggi agli operatori professionali

1. L'assegnazione dei posteggi del Mercatino sarà pubblicata con apposito avviso, che conterrà modalità e criteri di assegnazione, almeno 30 giorni prima della data programmata. L'avviso pubblico stabilisce inoltre tempi e modi di partecipazione degli operatori al Mercatino.

2. Gli effettivi orari e giorni di svolgimento saranno oggetto di programmazione annuale sulla base del calendario di festività, prefestività e "ponti".

3. In particolare, il Mercatino Estivo si svolgerà indicativamente nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.

4. I Mercatini di Natale, Pasqua e Carnevale saranno opportunamente calendarizzati con programmazione annuale.

5. Gli operatori professionali, al fine dell'assegnazione dei posteggi, dovranno redigere apposita domanda, secondo le modalità indicate nella modulistica pubblicata sul sito internet del Comune di Pomezia ed in uso presso lo Sportello SUAP.

6. Il Comune assegna i posteggi sulla base della graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa:

- a. Maggiore numero di presenze nello stesso mercato effettuate dal soggetto che presenta la richiesta di posteggio;
- b. Maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche risultante dalla maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c. Ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 13 – Concessione temporanea dei posteggi agli operatori precari

1. I posteggi che risultano non occupati alle ore 15:00 del giorno in cui si svolge il Mercato possono essere assegnati in base alla graduatoria delle domande pervenute. In mancanza di aspiranti in graduatoria, i posteggi rimangono liberi.

Articolo 14 – Assenze del titolare

1. Al titolare che rimanga assente per più di 1/3 delle presenze annue, verrà revocata l'autorizzazione, fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa (assenza per malattia, gravidanza o servizio militare).
2. Le assenze devono essere giustificate con comunicazione scritta, con allegata documentazione, entro 15 giorni dal verificarsi dell'assenza.

Articolo 15 – Disposizioni generali per operatori professionali

1. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sul suolo pubblico.
2. Ogni operatore personalmente responsabile, a tutti gli effetti della provenienza e della autenticità della merce esposta.
3. Gli operatori professionali, in caso di affitto dell'attività rimarranno obbligati in solido per quanto dovuto e non corrisposto al Comune dall'affittuario.

Articolo 16 – Partecipazione degli operatori non professionali - hobbisti

1. Le domande per partecipare al Mercatino devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data di effettuazione.
2. Ciascuna domanda deve contenere:
 - a. Dati anagrafici;
 - b. Residenza;
 - c. Recapito telefonico;
 - d. Codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
 - e. Dichiarazione della qualità di operatore non professionale l'indicazione della data e del Comune che lo ha rilasciato;
 - f. Dimensioni del posteggio richiesto;
 - g. Esatta indicazione della merce prodotta.
3. L'integrazione documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete, dovrà pervenire, a pena di esclusione, almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del Mercatino.
4. Gli operatori hobbisti che intendono partecipare al Mercatino potranno presentare un'unica domanda, per un massimo di 6 presenze annue, le cui date devono essere chiaramente indicate.
5. L'operatore non professionale non potrà essere sostituito da altre persone e dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata del Mercatino.

Articolo 17 – Assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali

1. L'assegnazione del posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione.
2. Nel caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine: al richiedente con minor numero di presenze nel Mercato, avuto riguardo per l'anno in corso, oppure a quello precedente.

Articolo 18 – Graduatorie operatori non professionali

1. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali, formulate con i criteri di cui all'Articolo 17, sono pubblicate presso il Settore Attività Produttive e S.U.A.P. almeno 10 giorni prima dello svolgimento del Mercatino.
2. I posteggi che risultano liberi alle ore 15:00 nel giorno di mercato possono essere assegnati direttamente, nel rispetto della graduatoria, per lo stesso giorno di mercato.

Articolo 19 – Obblighi degli operatori non professionali

1. Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D.lgs. n. 114/1998.

Articolo 20 – Controlli

1. Il Comando di Polizia Locale provvederà alla verifica del rispetto delle norme vigenti e del regolamento da parte dei partecipanti al Mercatino.

Articolo 21 – Obblighi degli assegnatari di posteggio

1. Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di:
 - a. Superare lo spazio concesso; l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie;
 - b. Lasciare il posteggio incustodito;
 - c. Svolgere commercio in forma itinerante;
 - d. Insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata; pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita. A tale scopo deve essere fatto uso degli appositi cassonetti per la raccolta differenziata;

- e. Danneggiare la pavimentazione;
 - f. Turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;
 - g. Vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare o vendere in posti non assegnati;
 - h. Infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
 - i. Usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
 - j. Effettuare lo scambio di posteggi tra gli operatori;
 - k. Subaffittare il posteggio a terzi.
2. E' fatto altresì obbligo di:
- a. Lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e comunque rimuovere tutti i rifiuti prodotti dall'operatore;
 - b. Adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie ed alle prescrizioni che saranno eventualmente dettate dall'Amministrazione Comunale in termini di arredo e decoro Urbano.

Articolo 22 – Commissione di Mercato

1. E' facoltà dell'Amministrazione istituire una Commissione per il controllo qualità a campione sulla conformità della merce posta in vendita a quanto indicato negli articoli 3 e 11 del presente regolamento, da effettuarsi, almeno 1 volta l'anno, su disposizione del dirigente del Settore Attività Commerciali e S.U.A.P.
2. Il Dirigente del Settore, effettuato il controllo, relazionerà all'Amministrazione Comunale su quanto rilevato, affinché possano essere adottate le iniziative o le misure più opportune per il continuo miglioramento del Mercatino Estivo.
3. La Commissione eserciterà un controllo amministrativo rivolto all'accertamento della rispondenza dei Mercatini agli standard di qualità prefissati, con il fine di promuovere e valorizzare le potenzialità del territorio.
4. La Commissione sarà composta da:
 - a. Dirigente del Settore Attività Produttive o suo delegato;
 - b. Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
 - c. Un rappresentante dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa;
 - d. Un esperto designato dalla Giunta Comunale.

5. La Commissione non comporta oneri per l'Amministrazione.

Articolo 23 – Sanzioni

1. Salvo l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalla Legislazione Nazionale e/o Regionale vigente in Materia, la violazione delle norme di comportamento e degli obblighi contenuti nel presente regolamento è punita, ai sensi dell'art. 16 della Legge 16.01.2003 n. 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00 oltre a comportare, nel caso di recidiva, la decadenza dalla concessione e l'immediato allontanamento dal mercatino.

2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per 2 volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente Regolamento, è punibile con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a Euro 3.098,74 di cui all'art. 29, comma 2 del D.lgs., 114/1998 e s.m.e i.

Articolo 24 – Norma finale

1. Per quanto non disposto nel presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia, salvo successive modificazioni ed integrazioni